

Regione Abruzzo – Delibera della Giunta Regionale 26 giugno 2001, n. 565 L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" – Approvazione direttive generali di attuazione.

Art. 52. Gli addetti ai servizi generali

- 1) Gli addetti ai servizi generali devono essere provvisti del titolo di studio della scuola dell'obbligo.
- 2) Oltre ai requisiti di cui al precedente comma, il personale addetto alla conduzione della cucina e alla preparazione dei pasti deve essere in possesso del diploma specifico rilasciato dall'Istituto Professionale Alberghiero con specifica specializzazione di "cuoco" o – in subordine – di attestati di qualifica rilasciati alla fine della frequenza di appositi corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione.